

Lavori usuranti: applicazione del Decreto legislativo 67 del 21/4/2011

In Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11/05/2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 67 del 21/4/2011 sui "lavori usuranti". Il decreto è entrato in vigore il 26 giugno 2011.

Soggetti destinatari dei benefici pensionistici

Il testo raggruppa 5 categorie di lavoratori che già in parte erano stati individuati dall'art. 2 del D.Lgs. 19/5/1999 del Ministro del Lavoro:

- a) Addetti alle lavorazioni di cosiddetti lavori particolarmente usuranti, come lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa ...;
- b) Lavoratori notturni;
- c) Lavoratori che prestano la loro attività per almeno un anno in orario compreso tra le 24.00 e le 05.00, ulteriori rispetto a quelli della lettera b);
- d) Lavoratori attivi in modalità caratterizzate da ritmi produttivi a catena;
- e) Conducenti per trasporto pubblico

Nel caso di particolare interesse per la categoria e riguardante la lettera b) dell'elenco di cui sopra, va sottolineato come sia necessario il numero minimo di turni lavorati in notturno, pari a:

- 78 per coloro che hanno maturato i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009;
- 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009.

Requisito temporale minimo e condizioni per il trattamento pensionistico anticipato

Due gruppi di requisiti minimi concorrono all'accesso del trattamento pensionistico anticipato:

- 1) **Per le pensioni decorrenti entro il 31/12/2017:** avere svolto una o più attività usuranti secondo le modalità previste per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
- 2) **Per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2018:** avere svolto una o più attività usuranti secondo le modalità previste per un periodo di tempo pari alla metà della vita lavorativa complessiva.

Ovviamente, ai fini del computo dei periodi di cui sopra si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Benefici pensionistici

Fermo restando il requisito minimo contributivo dei 35 anni, i benefici consistono nella riduzione dei requisiti (età anagrafica – somma età anagrafica e anzianità contributiva) per l'accesso al pensionamento di anzianità:

Due tipologie di tempo sono previste dalla norma:

- 1) In via transitoria, per il periodo 2008/2012:
 - Dal 1/7/2008 al 30/6/2009: riduzione di un anno dell'età anagrafica (da 58 a 57);
 - Dal 1/7/2009 al 31/12/2009: riduzione di due anni dell'età anagrafica (da 59 a 57) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota passa da 95 a 93);
 - Per l'anno 2010: riduzione di due anni dell'età anagrafica (da 59 a 57) e di una unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota passa da 95 a 94);
 - Per gli anni 2011 e 2012: riduzione di tre anni dell'età anagrafica (da 60 a 57) e di due unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota passa da 96 a 94).
- 2) A decorrere dal 1 gennaio 2013:

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
telefono 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aaroieamac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aaroieamac@aaroieamac.it

Website: www.aaroieamac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633

- Riduzione di tre anni dell'età anagrafica (da 61 a 58) e di tre unità della somma di età anagrafica e anzianità contributiva (la quota passa da 97 a 94).
Per i lavoratori turnisti il beneficio dei tre anni di anticipo è accordato solo a coloro che svolgono lavoro notturno per almeno 78 notti.
Se i turni notturni sono inferiori a 78/anno, i benefici sono sottoposti ai seguenti limiti:
 - Riduzione di un anno del requisito di età anagrafica quando i turni vanno da 64 a 71;
 - Riduzione di due anni del requisito di età anagrafica quando i turni notturni vanno da 72 a 77.

Domanda e documentazione per il pensionamento anticipato

Ogni lavoratore interessato deve trasmettere la domanda e la necessaria documentazione:

- Entro il 30 settembre 2011** qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31/12/2011;
- Entro il 1 marzo dell'anno di maturazione** dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1 gennaio 2012.

La domanda, da presentare all'Istituto Previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata dalla documentazione prevista al momento dello svolgimento delle attività usuranti e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti. Tali documenti sono di seguito rappresentati:

- Prospetto paga;
- Libro matricola, registro di impresa o libro unico del lavoro;
- Libretto di lavoro;
- Contratto di lavoro individuale indicante il CCNL di riferimento;
- Ordini di servizio – schemi di turnazione – registri delle presenze o altro materiale idoneo alla documentazione prodotta;
- Documentazione medico sanitaria;
- Comunicazioni del datore di lavoro (art. 5, c. 1 e/o 2 del decreto);
- Documentazioni di assunzione;
- Altra documentazione equipollente.

La comunicazione dell'esito positivo della domanda è effettuata dall'Ente previdenziale a cui la stessa è stata inviata, unitamente alla prima decorrenza utile, **comunque subordinata** alla presentazione della domanda di pensionamento dell'interessato (c. 3, art. 2 del decreto).

La eventuale presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, pari a:

- Un mese per ritardi compresi nel periodo di un mese;
- Due mesi per ritardi compresi tra un mese e due mesi;
- Tre mesi per ritardi di tre mesi ed oltre.

Si ricorda (art. 2, comma 6) che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile la documentazione in considerazione degli obblighi di conservazione della medesima (nelle note all'art. 2, il testo del decreto riporta quali siano per il datore di lavoro gli obblighi di conservazione della documentazione del lavoratore).

Obblighi di comunicazione

Il datore di lavoro (art. 5, comma 1) deve comunicare per via esclusivamente telematica alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed ai componenti degli istituti previdenziali con periodicità annua l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turnazioni, nel caso occupi lavoratori di cui alla lettera b) dell'elenco del punto 1 del prospetto.

Il datore di lavoro, nel caso di omissione della comunicazione dovuta, è punito con sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro e con l'applicazione della diffida amministrativa (art. 5, comma 3).

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
telefono 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aaroieamac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aaroieamac@aaroieamac.it

Website: www.aaroieamac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633

REQUISITI PER LAVORI NOTTURNI

	da 64 a 71 notti	da 72 a 77 notti	da 78 notti
dal 1/7/2008 al 30/6/2009		57 anni + 35	
1/7/2009	58 anni quota 93	57 anni quota 93	57 anni quota 93
2010	58 anni quota 94	57 anni quota 94	57 anni quota 94
2011	59 anni quota 94	58 anni quota 94	57 anni quota 94
2012	59 anni quota 94	58 anni quota 94	57 anni quota 94
2013	60 anni e 3 mesi con quota 95 e 3 mesi	59 anni e 3 mesi con quota 94 e 3 mesi	58 anni e 3 mesi con quota 94 e 3 mesi

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
 telefono 06 47825272 - fax 06 23328733
 e-mail: segreteria@aarioemac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
 tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
 e-mail: aarioemac@aarioemac.it

Website: www.aarioemac.it
 Partita Iva: 07156580636
 Codice Fiscale 80062360633